Repertorio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21015 Lonate Pozzolo,

N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di Prot. Tel. (0331) 303.500 (4 linee)

Risposta alla nota del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax (0331) 301.296

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.I. 0039289 012 5

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**O G G E T T O: Richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria n° [numero\_pratica] intestato a**

**[richiedenti\_search]**

**Diniego definitivo** (art. 10-bis, legge n° 241/90)

Intervento di: [descrizione\_intervento;strconv=no]

Ubicazione: [indirizzo\_search] - [elenco\_nct\_print]

|  |  |
| --- | --- |
|  | [fisica\_cognome] [fisica\_nome]  [fisica\_indirizzo] [fisica\_civico] – [fisica\_cap] |
|  | [anagrafica\_soggetti.fisica\_cognome;block=tbs:row] [anagrafica\_soggetti.fisica\_nome],  [anagrafica\_soggetti.fisica\_indirizzo] [anagrafica\_soggetti.fisica\_civico] –  [anagrafica\_soggetti.fisica\_cap] [anagrafica\_soggetti.fisica\_comune] [anagrafica\_soggetti.fisica\_provincia] |
| E p.c. | [progettista\_cognome] [progettista\_nome]  PEC: [progettista\_pec] |

In riferimento alla richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria prot. [numero\_protocollo] del [data\_protocollo] (a cui lo scrivente ufficio ha assegnato il n° [numero\_pratica] dell’apposito registro) a Lei intestata, avente per oggetto: [descrizione\_intervento;strconv=no]

da eseguirsi presso l’immobile sito in Lonate Pozzolo [indirizzo\_search] - [elenco\_nct\_print]

Visti:

* l’art. 20 del D.P.R. n° 380/01 e l’art. n° 38 della L.R. n° 12/05;
* l’art. 12-36 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
* il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con delibera di C.C. n. 21 del 12.06.2013;

Vista la comunicazione di questo ufficio prot. n°\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_notificata in data \_\_\_\_\_\_\_\_, di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis, legge n°241/90, con la quale si esponevano i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni in merito, eventualmente corredate da pertinente documentazione;

Considerato che:

- in data \_\_\_\_\_\_\_\_prot. \_\_\_\_\_\_\_\_, sono pervenute osservazioni in relazione al preavviso di diniego sopra richiamato;

- ciò nonostante, non possono comunque ritenersi superati i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda:

**con la presente si comunica**

**il diniego definitivo del permesso di costruire**

per i seguenti motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n°241/90 e che restano in parte confermati:

Non sono stati forniti elementi sufficienti ad accertare lo stato legittimo degli immobili oggetto dell’intervento.

Si ricorda che ai sensi dell’art.9 bis comma 1bis del D.P.R. 380/01 *“Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.*

In riferimento alle osservazioni prodotte si evidenzia che l’oggetto della richiesta di permesso in sanatoria riporta *“errore iniziale di rappresentazione grafica nel permesso di costruire iniziale, riportato senza alcun tipo di verifica nella dia in variante”*. Tale circostanza peraltro non dimostrata, non può essere considerata ai fini della legittimità del fabbricato.

Si evidenzia altresì che presupposto per l’ammissibilità e conformità delle opere oggetto di sanatoria è la doppia conformità delle stesse come previsto dall’art.36 del DPR 380/01, nonché l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. La documentazione a corredo della pratica non verifica la disciplina urbanistico-edilizia sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento di presentazione della domanda di sanatoria.

**Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. LOMBARDIA, ai sensi dell’art. 21 della legge n°1034 del 1971 previa notifica a questa amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n°1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.**

# Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Settore Gestione Territorio

Geom. Fabio Marziali